

CIRCOLARE N. 3 DEL 23 AGOSTO 2007

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA

G.U. N° 185 DEL 10/08/2007	Legge n° 123 del 3 Agosto 2007	MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA
----------------------------	--------------------------------	---

Gli articoli 2 e seguenti della legge delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro contengono **NORME IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE**.

Tali misure, che seguono nel testo di legge ai criteri di delega al Governo contenuti nell'articolo 1, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della legge delega in Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal **25 Agosto 2007**.

E' utile a questo punto prenderne in considerazione *alcune*, ed in particolare quelle che modificano il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e che regolamentano in maniera differente dal passato gli istituti giuridici previsti dalla legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro o ne introducono *ex novo*, in vari casi apportando rilevanti innovazioni.

MODIFICHE ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 626/94 – CONTRATTI DI APPALTO

(Art. 3 della Legge Delega, recante modifiche al D.Lgs. 626/94)

Si riporta di seguito il "nuovo" art. 7 del D.Lgs. 626/94, così come modificato ed integrato¹ (oltre che dalla Legge Finanziaria 2007, che ha a suo tempo modificato il primo comma di tale articolo - operando l'estensione degli adempimenti da esso previsti all'ambito dell'intero ciclo produttivo - nonché aggiunto il comma 3-*bis*²) dall'art. 3 della legge delega:

Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;*
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

2. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Le modifiche apportate dall'art. 3 della legge delega all'articolo 7 del D.Lgs. 626/94 (cui si affiancano gli obblighi introdotti dall'articolo 6 della medesima legge in materia di **tessera di riconoscimento**, *vedi punto successivo*) vanno dunque nella direzione:

- 1) da un lato di estendere alcuni istituti giuridici ideati ed applicati originariamente nell'ambito della sicurezza nei cantieri (v. D.Lgs. 494/96, decreto "Bersani") all'ambito dell'appalto e del contratto d'opera, con la conseguenza di una rilevante estensione in termini di tutela;
- 2) dall'altro di responsabilizzare la figura del committente rendendolo epicentro della promozione degli adempimenti prevenzionistici.

Per quanto riguarda *l'apparato sanzionatorio*, si noti che il terzo comma dell'articolo 7, che sostituisce il precedente, è corredato dalle sanzioni penali *preesistenti* previste dagli articoli 89 e seguenti a presidio dell'osservanza degli obblighi in esso contenuti.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI (Art. 6 Legge Delega)

In base all'articolo 6 della legge delega:

L'obbligo di munirsi della tessera di riconoscimento non riguarda solo i lavoratori delle ditte appaltatrici ma anche i lavoratori autonomi (contratto d'appalto e *contratto d'opera*);

Le sanzioni sono amministrative, quindi non si ha applicazione del D.Lgs. 758/94;

Le sanzioni previste per la mancanza di tesserino da parte del lavoratore sono comminate al datore di lavoro e sono cumulabili per ogni lavoratore che ne sia sprovvisto. In caso di negligenza del lavoratore che non esponga il tesserino, le sanzioni sono rivolte al lavoratore e sono all'incirca dimezzate rispetto a quelle del datore di lavoro.

Anche qui assistiamo all'estensione di un istituto giuridico previsto ed applicato nell'ambito della legislazione sulla sicurezza nei cantieri all'ambito dell'appalto e del subappalto.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (Art. 3 della Legge Delega, recante modifiche al D.Lgs. 626/94)

Il decreto ha apportato alcune modifiche significative agli art. 18, 19 del D.Lgs. 626/94 introducendo le seguenti novità:

All'art. 18:

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori .

4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

All'art. 19:

5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento < di valutazione dei rischi - ndr > di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).

5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza. "

NOTIZIA ALL'INAIL IN TALUNI CASI DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

(Art. 2 Legge Delega)

L'articolo 2 della legge delega prevede che *"in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso."*

Tale previsione rappresenta un'importante innovazione perché crea **una circolarità nell'intervento** in quanto permette all'INAIL di intervenire **sistematicamente** nei confronti dei datori di lavoro che violano le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro creando un **effetto dissuasivo** e di importante deterrenza rispetto alla commissione di tali inosservanze.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(Art. 5 Legge Delega)

A livello legislativo si prosegue sulla strada del **binomio sicurezza-regularità**, già avviato dal decreto "Bersani" che ha introdotto disposizioni che hanno allo stesso tempo sia la finalità di contrastare il lavoro nero che di promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 5 della Legge Delega, in particolare, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del Decreto Bersani, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, può adottare *provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale*:

- in caso di impiego di *personale non risultante dalle scritture* o da altra documentazione obbligatoria *in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori* regolarmente occupati
- o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento *dell'orario di lavoro* (D.Lgs. 66/2003);
- o di gravi e reiterate *violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza* sul lavoro.

Al provvedimento di sospensione consegue poi un'ulteriore conseguenza. L'adozione di tale provvedimento viene infatti comunicata alle competenti amministrazioni ai fini dell'emanazione da parte di queste di un *provvedimento interdittivo alla contrattazione con le p.a.* e alla *partecipazione a gare pubbliche* di durata pari alla sospensione nonché per un ulteriore periodo

di tempo soggetto ad un tetto minimo e ad un tetto massimo previsto dalla legge.⁶

Il provvedimento di sospensione è soggetto a revoca nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 5 della legge delega.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: D.LGS. 231/2001
(Art. 9 Legge Delega)

L'articolo 9 della legge delega prevede l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto più di cinque anni or sono la punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili, superando il tradizionale principio secondo il quale "*societas delinquere et puniri non potest*".

Tale decreto, che non intacca né contrasta in alcun modo il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene **sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo** comminate nei confronti delle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti commessi da coloro che operano al loro interno.

Le sanzioni sono comminate allorché non siano predisposti ed adottati, da parte della società, gli appositi modelli di organizzazione e gestione i cui contenuti sono espressamente previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Secondo la giurisprudenza, "*i modelli debbono necessariamente rispondere alle esigenze previste dal comma 2 dell'art. 6 citato, ovvero sia individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (nell'ipotesi evidentemente di predisposizione dei modelli prima della commissione del fatto, come prevede l'art. 6), prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere l'istituzione di un organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon funzionamento, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo [...].*" (Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 4 aprile 2003.)